



Direzione Generale

Servizio proponente: U.O.C. Affari Generali e Legali
Dirigente responsabile: Avv. Carlo Berri
Dirigente referente: Avv. Carlo Berri

DELIBERAZIONE N. 949 DEL 11/11/2019

OGGETTO: Presa d'atto della delibera ANAC n. 586 del 26.06.2019 ad oggetto "Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del D.Lgs 14 Marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 Gennaio 2019" e provvedimenti conseguenti.

II DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la L. 06.11.2012, 190 "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14.03.2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive integrazioni e modificazioni;
- il D.Lgs. 25.05.2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in maniera di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- le indicazioni fornite dall'ANAC con la delibera 28.12.2016, n. 1310 contenente le "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016" ed il relativo Allegato A;
- la delibera ANAC n. 241 del 08.03.2017 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi

- politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 97/2016”;
- la delibera ANAC n. 382 del 12.04.2017 "Sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del D.Lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN”;
 - il Comunicato del Presidente dell' ANAC del 07.03.2018 con cui è stata sospesa l'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, co. 1-ter, ultimo periodo, del d.lgs. 33/2013 in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio Roma, sez. I – quater, ordinanza del 19 settembre 2017, n. 9828;
 - le indicazioni fornite dall'ANAC con la delibera n. 1134 del 08.11.2017 recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;

Presa visione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23.01.2019 con cui la Consulta, sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Lazio – Roma, sez. 1-quater, con ordinanza n. 9828 del 19 settembre 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, co.1-bis, del D.lgs. 33/2013 "nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)";

Presa altresì visione della deliberazione ANAC n. 586 del 26.06.2019, depositata il 12.07.2019, ad oggetto "Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019", con la quale l'Autorità ha inteso modificare e integrare la delibera 241/2017 e fornire precisazioni sulla delibera 1134/2017 in merito ai criteri e modalità di applicazione dell'art. 14, co. 1, 1-bis e 1-ter del D. Lgs. 33/2013 alle amministrazioni pubbliche e agli enti di cui all'art. 2-bis del medesimo decreto, alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23.01.2019;

Ricordato che:

- il D.Lgs. n. 97/2016, che ha modificato il D. Lgs. 33/2013, costituisce, al momento, il punto d'arrivo del percorso evolutivo in materia di trasparenza amministrativa intesa come "accessibilità totale" delle informazioni e dei dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'uso delle risorse pubbliche;
- nell'ambito delle modifiche operate al D.Lgs. 33/2013, oggetto del presente provvedimento è in particolare quella dell'art. 14, co. 1-bis in combinato disposto con il co. 1, e del co. 1-ter le cui

disposizioni sono state oggetto della questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte;

- l'art. 14 riguarda gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali. Il comma 1 elenca i dati e le informazioni che, con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti. Il comma 1-bis estende l'obbligo di pubblicazione appena descritto, oltre che per i già previsti titolari di incarichi politici, anche per i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti. Il comma 1-ter, invece, impone a ciascun dirigente di comunicare all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, con conseguente obbligo per l'amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale l'ammontare di tali somme;
- tra gli obblighi di pubblicazione imposti nei confronti dei titolari di incarichi dirigenziali, rilevano, ai fini della presente delibera, in quanto oggetto del giudizio di costituzionalità, quelli di cui alla lett. c) (compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, importi di viaggi e missioni) e alla lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali) del co. 1, nonché il co. 1-ter dell'art. 14 (emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica);
- nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, e in particolare dell'Istituto, sono da intendersi destinatari delle norme in parola i "dirigenti sanitari", (direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, direttore scientifico, responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse ex art. 41, co. 2 del D.Lgs. 33/2013) per i quali, secondo una lettura coerente e costituzionalmente orientata delle norme, al fine di evitare trattamenti diversi fra comparti, trovano applicazione gli obblighi di trasparenza disposti dall'art. 14, essendo il riferimento all'art. 15 contenuto all'art. 41, co. 3 da intendersi, secondo l'Autorità, come "probabile rifiuto, dovuto ad un difetto di coordinamento delle disposizioni". Al contrario, non sono tenuti ad assolvere gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 14 i dirigenti del SSN, a qualunque ruolo appartengano, che non rivestono le posizioni indicate all'art. 41, co. 2;

Dato atto che, con la deliberazione 586/2019 ANAC ha disposto:

- la revoca della sospensione della propria deliberazione n. 241/2017;
- la pubblicazione sui siti istituzionali - sezione Amministrazione Trasparente - dei compensi e delle spese di viaggio e di missione ex art. 14, comma 1, lett. c) relativamente a tutti i dirigenti, quindi a coloro che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice, ai dirigenti interni ed esterni all'amministrazione, compresi i titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione pur non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pp.aa.; la disposizione è espressamente riferita anche ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali ma che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento;
- la pubblicazione sui siti istituzionali - sezione Amministrazione Trasparente - dei dati reddituali e patrimoniali ex art. 14, comma 1, lett. f), relativamente ai dirigenti titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale, con la precisazione che anche la dirigenza sanitaria è attratta nella disciplina de qua; nello specifico del SSN, si tratta dei direttori generale, amministrativo, sanitario e scientifico, dei responsabili di dipartimento e di struttura complessa, in quanto titolari di posizioni apicali, ovvero al vertice di strutture articolate al loro interno in uffici

dirigenziali generali e non; i dirigenti di struttura semplice non sono assoggettati agli adempimenti della lettera f);

- la pubblicazione di tutti i dati sopra riportanti anche in relazione ai titolari di posizione organizzativa di livello dirigenziale, di cui all'art. 14, comma 1-quinquies del D.Lgs. 33/2013, individuati in coloro che, pur non inquadrati nel ruolo dirigenziale, svolgono compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa ritenuti di altissimo rilievo e assumano la titolarità di uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali, generali e non;
- la pubblicazione sui siti istituzionali - sezione Amministrazione Trasparente - dell'importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica ex art. 14, comma 1-ter del d.lgs. 33/2013, relativamente a tutti i dirigenti, quindi a coloro che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice, ai dirigenti interni ed esterni all'amministrazione, compresi i titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione pur non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pp.aa.; la disposizione è espressamente riferita anche ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali ma che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento;

Atteso che, con la medesima deliberazione n. 586/2019, l'Autorità, al fine di dare corretta attuazione alle indicazioni della Corte Costituzionale, ritiene indispensabile che le amministrazioni non statali e quelle a cui direttamente non si applica l'art. 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., indichino chiaramente in un apposito atto organizzativo quali sono le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell'art. 19, commi 3 e 4, anzi citato, e che tale atto venga pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Atti Generali" e collegato con un link alla sezione "personale" sottosezione "Titolari di Incarichi Dirigenziali (Dirigenti non generali)", non solo per ragioni di trasparenza amministrativa, ma anche per consentire all'Autorità di poter svolgere correttamente la propria attività di vigilanza;

Evidenziato inoltre che:

- nel ribadire l'immediata applicabilità degli obblighi di trasparenza anzi descritti, le amministrazioni sono tenute alla pubblicazione di tutti i dati, nei termini sopra esposti, anche per il periodo pregresso;
- l'Autorità provvederà a svolgere l'attività di vigilanza sull'adempimento degli obblighi di che trattasi decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della delibera n. 586/2019;

Dato atto che la disamina della deliberazione Anac n. 586/2019 è stata oggetto di valutazione da parte del Gruppo di Lavoro regionale dei Responsabili Prevenzione Corruzione e Trasparenza delle Aziende Sociosanitarie Liguri, Ospedale Policlinico S. Martino, E.O. Galliera, Istituto G. Gaslini ed A.Li.Sa. nella riunione del 31.07.2019, al fine di dare omogeneità alla sua applicazione su tutto il territorio della Regione Liguria;

Ritenuto opportuno provvedere nel merito procedendo all'individuazione dei dirigenti destinatari degli obblighi di pubblicazione oggetto della deliberazione di ANAC n. 586 del 26.06.2019, e precisamente:

- art. 14, comma 1, lett. c), compensi e delle spese di viaggio e di missione: direttore generale, amministrativo, sanitario, scientifico, direttore di dipartimento, direttore di struttura

- complessa, responsabile di struttura semplice dipartimentale, responsabile di struttura semplice, titolare di incarico dirigenziale, titolare di posizione organizzativa di livello dirigenziale;
- art. 14, comma 1, lett. f), dati reddituali e patrimoniali: direttore generale, amministrativo, sanitario, scientifico, direttore di dipartimento, direttore di struttura complessa, titolare di posizione organizzativa di livello dirigenziale equiparata alla struttura complessa;
 - art. 14, comma 1-ter, emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: direttore generale, amministrativo, sanitario, scientifico, direttore di dipartimento, direttore di struttura complessa, responsabile di struttura semplice dipartimentale, responsabile di struttura semplice, titolare di incarico dirigenziale, titolare di posizione organizzativa di livello dirigenziale;

Ricordato che alla mancata comunicazione dei dati di cui si tratta ed alla mancata pubblicazione degli stessi, sono connesse sanzioni pecuniarie, come previsto dall'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., che di seguito si riporta integralmente:

"Art. 47. Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni."

Presa visione della nota della Regione Liguria prot. n. 313018 del 30.10.2019, ad oggetto "Pubblicazione dei dati economico-patrimoniali dirigenti a seguito Sentenza Corte Costituzionale n. 20/2019 e della delibera ANAC 586/2019", con la quale, si dà atto che:

- nell'ambito del gruppo dei RPCT delle Regioni e Province Autonome, riunitisi in sede di Conferenza lo scorso 4 settembre, sono state poste in discussione le difficoltà applicative ed interpretative di ordine generale della deliberazione Anac in questione, anche in considerazione della posizione critica assunta dal Garante per la protezione dei dati personali che ha ribadito la necessità di un intervento legislativo;
- la posizione palesata dal Garante pare in linea con quanto dallo stesso rilevato anche in passato con riferimento all'assenza nell'art. 41 del D.Lgs. 33/2013 del rinvio all'art. 14, stanti le disposizioni del Codice privacy, che subordinano la pubblicazione di dati personali ad una espressa copertura legislativa;
- il Gruppo di Lavoro di cui sopra, a fronte delle rilevate incertezze, ha chiesto un incontro congiunto con Anac e il Garante per la protezione dei dati, sottoponendo la questione alla Commissione Affari

Istituzionali della Conferenza delle Regioni per concordare una posizione omogenea ed acquisire indicazioni applicative chiare;

- in sede di Commissione Affari Istituzionali, riunitasi il 25 settembre u.s., essendo stata evidenziata la considerevole distanza tra le indicazioni dell'Anac e quelle del Garante, è stata espressa preoccupazione per le possibili conseguenze di ciascuna delle due strade opzionabili e pertanto le Regioni hanno chiesto un incontro congiunto al Garante e ad Anac per dirimere, per quanto attiene la sede tecnica, i punti più controversi;
- Anac ha riscontrato positivamente la richiesta ed è in corso la fissazione di un incontro di una delegazione delle Regioni con l'Autorità;

Dato atto che, a fronte di tale quadro di incertezza e delle criticità a tutt'oggi non risolte dal legislatore e considerate le conseguenze sanzionatorie derivanti sia dall'omessa pubblicazione dei dati che dalla pubblicazione di dati in assenza di idonea base normativa, allo stato attuale, e in attesa degli esiti dell'incontro congiunto con Anac, il Garante per la protezione dei dati e il Gruppo di lavoro delle Regioni, con la sopra citata nota prot. 313018/2019 la Regione Liguria ritiene più prudente, in considerazione dell'irreversibilità della scelta di pubblicare i dati, attendere i chiarimenti da parte delle Autorità coinvolte, già interessate anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, o dello stesso legislatore, prima di procedere alla pubblicazione;

Ritenuto pertanto necessario:

- prendere atto della deliberazione ANAC n. 586 del 26.06.2019 ad oggetto "Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019";
- precisare con il presente atto, come espressamente disposto dall'Autorità, quali sono i destinatari degli obblighi di pubblicazione oggetto della citata deliberazione n. 586/2019 come segue:
 - art. 14, comma 1, lett. c), compensi e spese di viaggio e di missione: direttore generale, amministrativo, sanitario, scientifico, direttore di dipartimento, direttore di struttura complessa, responsabile di struttura semplice dipartimentale, responsabile di struttura semplice, titolare di incarico dirigenziale, titolare di posizione organizzativa di livello dirigenziale;
 - art. 14, comma 1, lett. f), dati reddituali e patrimoniali: direttore generale, amministrativo, sanitario, scientifico, direttore di dipartimento, direttore di struttura complessa, titolare di posizione organizzativa di livello dirigenziale equiparata alla struttura complessa;
 - art. 14, comma 1-ter, emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: direttore generale, amministrativo, sanitario, scientifico, direttore di dipartimento, direttore di struttura complessa, responsabile di struttura semplice dipartimentale, responsabile di struttura semplice, titolare di incarico dirigenziale, titolare di posizione organizzativa di livello dirigenziale;
- dettagliare le posizioni e le strutture destinatarie degli obblighi ex art. 14, comma 1, lett. f) nell'elenco allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato "A");
- sospendere, alla luce delle considerazioni sopra esposte, in osservanza della nota della Regione Liguria prot. n. 313018 del 30.10.2019 e in attesa delle indicazioni che scaturiranno dall'incontro congiunto tra Anac, Garante per la protezione dei dati e Gruppo di lavoro delle Regioni, ovvero dal legislatore stesso, la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali, proseguendo comunque l'attività di raccolta dei dati medesimi;

Visto l'art.4 dello Statuto Organico dell'Istituto, così come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 415 del 28 luglio 1995;

Su conforme preposto dal Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali

DELIBERA

- 1) di prendere atto, per le motivazioni specificate nelle premesse, della deliberazione ANAC n. 586 del 26.06.2019 ad oggetto "Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019";
- 2) di precisare, come espressamente disposto dall'Autorità, quali siano i destinatari degli obblighi di pubblicazione oggetto della citata deliberazione n. 586/2019 come segue:
 - art. 14, comma 1, lett. c), compensi e delle spese di viaggio e di missione: direttore generale, amministrativo, sanitario, scientifico direttore di dipartimento, direttore di struttura complessa, responsabile di struttura semplice dipartimentale, responsabile di struttura semplice, titolare di incarico dirigenziale, titolare di posizione organizzativa di livello dirigenziale;
 - art. 14, comma 1, lett. f), dati reddituali e patrimoniali: direttore generale, amministrativo, sanitario, scientifico, direttore di dipartimento, direttore di struttura complessa, titolare di posizione organizzativa di livello dirigenziale equiparata alla struttura complessa: posizioni e strutture che, sulla base dell'attuale organigramma aziendale, risultano meglio dettagliate nello schema allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato "A");
 - art. 14, comma 1-ter, emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: direttore generale, amministrativo, sanitario, scientifico, direttore di dipartimento, direttore di struttura complessa, responsabile di struttura semplice dipartimentale, responsabile di struttura semplice, titolare di incarico dirigenziale, titolare di posizione organizzativa di livello dirigenziale;
- 3) di sospendere, alla luce della nota della Regione Liguria prot. n. 313018 del 30.10.2019 e in attesa delle indicazioni che scaturiranno dall'incontro congiunto tra Anac, Garante per la protezione dei dati e Gruppo di lavoro delle Regioni, ovvero dal legislatore stesso, la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali, proseguendo comunque l'attività di raccolta dei dati medesimi;
- 4) di dare mandato al Responsabile della Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza di effettuare le dovute comunicazioni ai destinatari degli obblighi di pubblicità ex art. 14, comma 1, lett. f), indicati nell'Allegato A) del presente provvedimento;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento e relativo allegato A) nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, sottosezione "Atti generali", provvedendo all'adeguamento della sezione stessa finalizzato alla pubblicazione dei dati e di pubblicare la relativa documentazione sull'apposita sottosezione del sito;
- 6) di dare atto che, ai fini del rispetto della normativa sulla Privacy, verranno pubblicati esclusivamente i dati necessari all'assolvimento dell'obbligo;
- 7) di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'Istituto;

8) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo ai sensi della vigente normativa.

Il Dirigente Proponente
U.O.C. Affari Generali e Legali
(Avv. Carlo Berri)

Per il parere favorevole

Il Direttore Scientifico f.f.
(Dott. Carlo Minetti)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Raffaele Spiazzi)

Il Direttore Amministrativo
(Dott.ssa Roberta Serena)

**Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)**

Allegato 1

ALLEGATO A: Elenco Posizioni Dirigenziali (anche f.f.) soggette all'obbligo di presentazione delle dichiarazioni patrimoniali e reddituali (ex art. 14 comma 1 lett. f del D.Lgs 33/2013 come specificato nella Delibera ANAC N. 586 DEL 26.06.2019).

<u>INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE</u>
Direttore Generale
Direttore Sanitario
Direttore Amministrativo
Direttore Scientifico
<u>INCARICHI DI STRUTTURA COMPLESSA E/O DI DIPARTIMENTO</u>
DIPS - Dipartimento Professioni Sanitarie
U.O.C. Centro di anestesiologia, terapia del dolore acuto e procedurale
U.O.C. Centro di anestesiologia, terapia del dolore acuto e procedurale
U.O.C. Centro di terapia intensiva neonatale pediatrica
U.O.C. Acquisizione beni e servizi
U.O.C. Affari Generali e Legali
U.O.C. Ambiente, Rifiuti e Sicurezza
U.O.C. Anatomia Patologica
U.O.C. Bilancio contabilità e finanza
U.O.C. Cardiochirurgia
U.O.C. Cardiologia
U.O.C. Chirurgia Pediatrica
U.O.C. Clinica Pediatrica e Endocrinologia
U.O.C. Clinica Pediatrica e Reumatologia
U.O.C. Controllo di gestione qualità e sicurezza
U.O.C. Dermatologia e centro angiomi
U.O.C. Ematologia
U.O.C. Farmacia
U.O.C. Gastroenterologia pediatrica ed endoscopia digestiva
U.O.C. Genetica Medica
U.O.C. Laboratorio di Genetica Umana
U.O.C. Gestione risorse umane
U.O.C. Immunoematologia e medicina trasfusionale
U.O.C. Laboratorio di Immunologia clinica e sperimentale
U.O.C. Laboratorio analisi
U.O.C. Laboratorio Cellule staminali post natali e terapie cellulari
U.O.C. Malattie Infettive
U.O.C. Medicina fetale e perinatale
U.O.C. Medicina fisica e riabilitazione
U.O.C. Nefrologia e trapianto rene
U.O.C. Neurochirurgia
U.O.C. Neurologia pediatrica e malattie muscolari
U.O.C. Neuroradiologia
U.O.C. Oculistica
U.O.C. Odontostomatologia e ortodonzia pediatrica
U.O.C. Oncologia
U.O.C. Ortopedia
U.O.C. Ostetricia e Ginecologia
U.O.C. Otorinolaringoiatria
U.O.C. Patologia Neonatale
U.O.C. Pediatria d'urgenza e pronto soccorso
U.O.C. Pneumologia pediatrica e endoscopia respiratoria
U.O.C. Radiologia
U.O.C. S.I.A. Sistema Informatico Aziendale
U.O.C. Servizi Tecnici
U.O.C. Neuropsichiatria Infantile